

Sezione: TOSCANA
Esito: SENTENZA
Numero: 217
Anno: 2018
Materia: RESPONSABILITA'
Data pubblicazione: 07/09/2018

SENTENZA
N. 217/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Amedeo Federici	Presidente
Angelo Bax	Consigliere rel.
Nicola Ruggiero	Consigliere

ha emesso la seguente:

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità recante il n. 60827/R del registro di segreteria, promosso dal Vice Procuratore Generale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 4 luglio 2017 nei confronti della dott.ssa Rossella Forlani, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna D'Angelo (annadangelo@pec.ordineavvocatilivorno.it) e Silvia Del Corso (avvsilviadelcorso@cnfpec.it) e presso le stesse elettivamente domiciliata in Livorno, via Pieroni n. 26.

Uditi nella pubblica udienza dell'8 maggio 2018 il consigliere relatore dott. Angelo Bax, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott.ssa Acheropita Mondera e l'avv. Silvia Del Corso per la parte convenuta.

Visto l'atto introduttivo ed i documenti tutti del giudizio;

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 4 luglio 2017 ritualmente notificato, la parte attorea conveniva in giudizio davanti a questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti l'odierna convenuta, a titolo di segretario comunale, per il pagamento della somma complessiva di € 36.720,98, o di quella somma che risulterà in corso di causa, in favore dell'Erario del Comune di Marciana Marina, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio per un presunto danno erariale derivante dalla indebita percezione di emolumenti percepiti.

A seguito di esposto anonimo del 26 giugno 2012 e di una successiva nota prot. n. 5690 del 10 agosto 2012 resa dal revisore dei conti del menzionato Comune dott. Raffaele Sandolo, la Procura veniva a conoscenza di un presunto danno erariale.

In data 2 ottobre 2013 perveniva un ulteriore esposto anonimo relativo ad una condotta presuntivamente illegittima posta in essere dalla dott.ssa Forlani, sia in merito alle presenze in servizio sia in merito allo stipendio ed alle indennità alla stessa indebitamente corrisposte e percepite.

La Procura, scrutinate le *notifiche danni*, contesta le seguenti condotte illegittime:

a) indebita percezione dell'indennità di Direttore Generale pari alla retribuzione di posizione dei segretari generali di II classe (unitamente all'indennità di posizione) a seguito di formale assegnazione dell'incarico con provvedimento n. 9 del 30 settembre 2002 ex 108 T.U.E.L, confermato da provvedimento del 26 giugno 2007 n. 23.

b) omessa valutazione oggettiva dei risultati raggiunti con conseguente pagamento della c.d. indennità di risultato, non documentata;

c) percezione della R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) in misura superiore a quanto spettante anche a seguito di presentazione di atto notorio della parte convenuta.

A seguito dell'attività investigativa della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Livorno, venivano accertate le varie criticità indicate nella segnalazione, con particolare riferimento ai presunti indebiti emolumenti.

La Procura ricostruiva il quadro normativo della indennità di direttore generale (art. 44 C.C.N.L. del 16 maggio 2001 ed art. 2, comma 186 lett. d) legge 191/2009, siccome modificata dall'art. 1 *quater* lett. d) legge n. 42/2010), della retribuzione di posizione (accordo collettivo del 18 aprile 1997 e C.C.N.L. del 16 maggio 2001) e contestava la "speciale indennità" attribuita dal 1998 alla dott.ssa Forlani dal sindaco per il periodo 1998 – 2001 non potendo essere rappresentate né dall'indennità di direttore generale né dalla retribuzione di posizione in quanto entrambi disciplinati successivamente con CCNL del 16 maggio 2001) ed essendo, quindi, priva di qualunque fondamento giuridico.

Dubbi sollevava anche l'erogazione della indennità di direttore generale, in cui si era trasformata la "speciale indennità" a seguito della nomina, nel 2002, a direttore generale, ritenuta l'assenza dei presupposti cui la normativa riconnette la indennità: l'effettivo svolgimento di attività ulteriori e diverse dalla sovrintendenza e coordinamento e gestione del Peg (elaborazione di progetti gestionali innovativi di cui il direttore generale si assume l'intera responsabilità di risultato) oppure il "peso" del bilancio da gestire.

Ne derivava, secondo la Procura, che l'erogazione "retribuzione di posizione" era da considerarsi indebita sia dal 2002 al 2012, periodo in cui aveva assunto la veste formale di indennità di direttore generale, sia dal 1998 al 2001.

Il danno complessivo, tenuto conto del termine prescrizione, ed essendo perseguibile solo il danno relativo all'anno 2012 era pari ad € 27.491,05, ed era attribuibile a titolo principale di dolo alla dott.ssa Forlani, mentre in via sussidiaria – a titolo di grave colpevolezza – era ascrivibile al sindaco Ciumei, per avere indebitamente riconosciuto al segretario le indennità nel periodo 2007 – 2012.

In ordine alla corresponsione della retribuzione di risultato prevista per i segretari comunali, disciplinato dall'art.42 del C.C.N.L. del 16 maggio 2001, la Procura evidenziava l'assenza dei presupposti normativi (fissazione degli obiettivi, verifica degli obiettivi e certificazione del raggiungimento degli obiettivi) siccome individuati dall'Aran, dal Ministero dell'Interno e da un orientamento della giurisprudenza contabile.

Pertanto la percezione ininterrotta dell'indennità in questione dal 2001 (anno di istituzione dell'emolumento) sino al 2014 (anno in cui il segretario è stato revocato dal sindaco) sempre nella misura massima costituiva, secondo la parte attorea, un danno per l'erario attribuibile alla responsabilità - per colpa grave – del sindaco Ciumei e per dolo alla dott.ssa Forlani, azionabile, vista la prescrizione della gran parte degli importi per un importo pari a € 12.949,98.

In ordine alla Retribuzione Individuale di Anzianità (emolumento in godimento unicamente per i segretari comunali assunti prima del 31 dicembre 1988), osservava la Procura che l'art. 13 del D.P.R. n. 494/1987 aveva sospeso il meccanismo di aumento automatico della predetta voce e ne aveva cristallizzato l'importo nel valore economico individuale di anzianità in essere al 31 dicembre 1986, cui andavano sommati i ratei in corso di maturazione.

Nella verifica di tali competenze economiche, si osservava che la dott.ssa Forlani, nel periodo 1998 – 2012, antecedentemente al giugno 2012, in cui era stato quantificato correttamente l'importo dovuto, aveva indebitamente percepito una R.I.A. pari ad € 25.922,18, interamente azionabile in quanto conseguenza di occultamento doloso, ed effetto di un'autodichiarazione rivelatasi non veritiera.

Nella specie la dott.ssa Forlani avrebbe dovuto percepire un importo pari – nella misura corretta - ad € 167,33 annui, mentre la stessa aveva percepito il detto importo mensilmente - a seguito di una asserita proposizione di ricorso gerarchico, mentre in realtà dalla documentazione non era emerso quanto dedotto dalla dott.ssa Forlani, e ciò aveva determinato la revoca di incarico di segretario comunale ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo n. 267/2000 dalla Giunta Municipale di Marciana Marina (delib. n. 47 del 29 aprile 2014).

Il danno contestato alla parte convenuta era pari a quanto corrisposto: a) a titolo di retribuzione di posizione ad aprile e maggio 2012 (€ 4.403,66); b) retribuzione di posizione 13^a mensilità a dicembre 2012 (€ 778,18); c) retribuzione di risultato a luglio 2013 (€ 5.616,96); d) RIA relativa al periodo 1998 – 2012 (€ 25.922,18), per un importo globale pari a € 36.720,98, da ripartire nella misura intera alla dott.ssa Forlani, a titolo di responsabilità principale dolosa.

La posizione del sindaco dott. Ciumei, inizialmente ritenuto responsabile a titolo di responsabilità sussidiaria per grave colpevolezza, a seguito delle deduzioni formulate, era riqualficata dalla Procura contabile esente da grave colpevolezza.

Le deduzioni della parte convenuta erano ritenute dalla Procura contabile inidonee ad escludere la responsabilità amministrativa, visti i suddetti pareri dell'Aran, del Ministero dell'Interno, della Corte dei conti, e ritenuto il parere legale dell'avv. Giallongo reso nel 2003 (investito dal Comune in ordine alla correttezza della corresponsione di indennità), ma anche in considerazione della peculiare posizione del segretario comunale che costituisce la massima espressione amministrativa di un ente locale.

Né il presunto credito eccipito dalla parte convenuta nei confronti del Comune costituiva un credito liquido ed esigibile, ma rappresentava una ricostruzione stipendiale resa dalla dott.ssa Forlani, sicché la parte attorea concludeva per l'accoglimento della domanda e la condanna alla somma di € 36.720,98, o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, aumentata degli interessi legali a decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento del patrimonio dell'Amministrazione e fino all'effettivo soddisfacimento delle ragioni del creditore oltre alle spese di giudizio.

Con memoria del 20 aprile 2018 si costituiva in giudizio la parte convenuta che eccepiva:

- la legittimità della maggiorazione dell'indennità di posizione sia nell'*an* che nel *quantum*, avendo la convenuta la qualifica per operare in comuni di maggiori dimensioni ed essendole state assegnate ulteriori funzioni rispetto a quelle proprie del segretario comunale, in specie in un comune disastro al

cui soccorso era stata chiamata;

- la sopravvivenza normativa (art. 108, comma 4 T.U.E.L.) per la figura del direttore generale scelto all'interno della Pubblica Amministrazione;
- la spettanza, ai sensi dell'art. 42 del CCNL del 16 maggio 2001 dell'indennità di risultato, considerata l'osservanza delle condizioni contrattualmente previste per l'erogazione dell'indennità (predeterminazione dell'indennità, determinazione degli obiettivi);
- l'ascrivibilità dell'erronea corresponsione dell'indennità di anzianità (corrisposta con cadenza mensile per un importo pari a quanto previsto per la intera annualità) agli uffici comunali, ed in ogni caso la compensabilità di un eventuale danno con i maggiori crediti vantati dalla parte convenuta nei confronti dell'ente locale;
- la assenza di dolo, nelle somme percepite a titolo di R.I.A., come riconosciuto in sede di archiviazione dal Tribunale Penale di Livorno e pertanto, nella ritenuta non spettanza delle somme percepite a titolo di R.I.A., per la quantificazione della stessa nella misura di aprile e maggio 2012, in ragione dell'intervenuta prescrizione.

Concludeva la dott.ssa Forlani per il rigetto della domanda attorea e, in via istruttoria, chiedeva la prova per testi sui capitoli afferenti lo svolgimento di ulteriori attività rese dalla dott.ssa Forlani con indicazione dei testi.

Nella odierna udienza di discussione le parti ribadivano quanto dedotto con atti defensionali, quindi, dopo le repliche e controrepliche, la causa veniva introitata per la decisione.

DIRITTO

Osserva il Collegio in via preliminare che l'archiviazione resa dal GIP del Tribunale di Livorno in data 2 dicembre 2014 per infondatezza della notizia di reato e/o impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio ex art. 125 disp. att. c.p.p. non vincola il magistrato contabile.

In ordine al rapporto tra giurisdizioni evocato da parte convenuta il Giudice di Legittimità ha affermato che la giurisdizione penale e quella civile per risarcimento dei danni derivante da reato, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali anche quando investono il medesimo fatto materiale: in termini C. Cass. SS.UU. 21 maggio 2014 n. 11229.

Infatti il processo contabile è incentrato sull'accertamento dei danni erariali, quale conseguenza della violazione degli obblighi di servizio da parte degli agenti pubblici, fra i quali si annoverano quelli in rapporto di servizio con l'Amministrazione, mentre il giudizio penale attiene alla violazione dei precetti penali, con la conseguenza che la dichiarazione di prescrizione penale o di non luogo a procedere (cfr. Sezione giurisdizionale Regione Liguria 31 marzo 2003 n. 334 e Sezione giurisdizionale Regione Lombardia 10 aprile 1999 n. 146) non fa venir meno la possibilità di una responsabilità contabile, sia pure collegata alla medesima vicenda, ma riguardata con diverse finalità, sulla base di differenti scale di riferimento parametrico per la valutazione della sussistenza degli specifici presupposti oggettivi e soggettivi: cfr. Corte conti Sez. I Centr. 12 marzo 2012 n. 122.

Peraltro la pur residuale efficacia della sentenza penale richiede che la sentenza penale sia stata emessa a seguito di dibattimento o di giudizio abbreviato, per cui non sono sufficienti né una sentenza di non luogo a procedere (Cass. 24475/2014), né un provvedimento di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari (cfr. questa Sezione n. 94/2009).

Va, pertanto, disattesa l'asserita efficacia del giudizio penale nel presente giudizio in ordine ai su richiamati profili.

Entrando nel merito il Collegio osserva che la domanda attorea è parzialmente fondata nei sensi di cui in motivazione.

Analizzando le singole poste le due prime contestazioni della Procura, relative a periodi non coperti da prescrizione, il danno attiene a quanto corrisposto alla convenuta a titolo di retribuzione di posizione ad aprile e maggio 2012 (€ 4.403,66) e quanto corrisposto a titolo di retribuzione di posizione 13^a mensilità a dicembre 2012 (€ 778,16).

Emerge dalle risultanze processuali che, a decorrere dal 2012 la dott.ssa Forlani si era attivata non solo per la riconferma quale segretario comunale, ma anche per il riconoscimento di tutte le indennità sino a quel momento percepite, ivi compresa quella di Direttore generale.

La introduzione della figura del Direttore Generale di cui all'art. 108 T.U.E.L. individuava inizialmente: a) una figura di livello intermedio tra gli organi di rappresentanza politica e gli organi gestionali; b) la titolarità di poteri decisionali volti a risolvere i problemi sotto un profilo manageriale; c) l'esercizio di un'attività volta ad assicurare l'unitarietà di azione dei responsabili degli uffici comunali con interventi necessari a migliorarne l'efficienza; d) l'esercizio di un monitoraggio continuo dell'azione amministrativa per verificarne la congruenza con gli obiettivi definiti dall'organo di governo.

La indennità di Direttore generale era stata disciplinata dall'art. 44 del C.C.N.L. del 16 maggio 2001, in forza del quale nei Comuni in cui non era stato nominato un Direttore Generale esterno, le funzioni di cui all'art. 108 del T.U.E.L. potevano essere affidate al Segretario comunale, cui era riconosciuto uno specifico compenso, in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento.

Con la legge n. 191/2009, art. 2, comma 186, lett. d), modificata dalla legge n. 42/2010 art. 1 quater, lett. d), è stata limitata la possibilità della nomina di un Direttore Generale solamente ai Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

La normativa finanziaria citata era volta al contenimento della spesa pubblica, e nel dubbio sugli ambiti operativi della norma, la giurisprudenza contabile, sin dal 2010 (Sezione Regionale Controllo Regione Lombardia parere 593/2010) ha affermato *"si osserva che proprio il cambiamento di orizzonte prospettico in cui si è mosso il legislatore, specificando che le misure soppressive, fra cui quella del direttore generale, rispondono a cogenti esigenze di risparmio pubblico immediato, al fine di coordinare la finanza pubblica locale e di contenere la spesa. Ne consegue che il legislatore ha esercitato una legittima prerogativa in una materia riservata alla competenza legislativa statale. Ogni interpretazione che sia idonea a far rivivere in via indiretta la figura del direttore generale nei comuni con popolazione inferiore a centomila abitanti si pone come elusiva della ratio legis. La legge statale ha regolato l'assetto finanziario, con ciò esercitando la potestà normativa connessa con il coordinamento della finanza pubblica, statale e locale, in ragione dei limiti imposti dal Patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'ordine comunitario. La norma soppressiva del direttore generale ripone la sua giustificazione nella superfluità di tale profilo professionale per i comuni di dimensione inferiori ai centomila abitanti e nel risparmio di spesa che ne consegue sarebbe del tutto illogico ritenere che laddove sia stata soppressa*

la facoltà di nominare un direttore generale esterno, la disposizione finanziaria possa essere agevolmente elusa attribuendo in concreto le sue funzioni al segretario comunale già collaboratore dell'Amministrazione comunale, né costui potrà ottenere retribuzione aggiuntiva per tali funzioni. L'impedimento normativo sulla maggiore spesa deriva da una disposizione finanziaria di coordinamento della finanza pubblica che si sostituisce automaticamente in parte qua alle previsioni della contrattazione collettiva relativa ai segretari, alla stregua del meccanismo tipizzato dal codice civile all'art. 1339 c.c.”.

A fronte di tale orientamento chiaro ed inequivoco della giurisprudenza contabile, con una condotta davvero censurabile, la convenuta non solo non prende atto del parere reso, ma di converso (in data 18 giugno 2012) afferma che *“per superare il mio orientamento non appare sufficiente la visione posta da una Sezione della Corte dei conti che più volte ha fornito interpretazioni poi rivelatesi non corrette la questione verrà certamente sottoposta alle Sezioni Riunite ovvero chiarita normativamente e sono certa si allineerà alla mia interpretazione”*, manifestando una condotta ascrivibile quantomeno alla colpa grave.

Sicché la indennità, prima riconosciuta come “speciale” assegnata nel 1998 all'odierna convenuta in un Comune di IV classe (e spettante ai Segretari di Comuni di 2^a classe) sotto forma di retribuzione di posizione ed in seguito dal 2002 al 2012 qualificata indennità di direzione generale, appare illegittimamente assegnata ed i compensi percepiti relativi alla citata indennità per il 2012 sono, pertanto, privi di giustificazione e fondamento giuridico, sicché la parte convenuta va condannata per le due poste contestate (€ 4.403,66 ed € 778,18).

Passando al danno derivante dalla “retribuzione di risultato”, essa è disciplinata, per i segretari comunali, dall'art. 42 del C.C.N.L. del 16 maggio 2001, deve essere correlata al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con valutazione dei risultati conseguiti e verifica e definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati (comma 3 del menzionato articolo).

La base normativa di riferimento consente, pertanto, l'erogazione del compenso aggiuntivo in presenza di determinati presupposti: a) l'assegnazione di specifici obiettivi da aggiungere; b) l'accertamento *ex post* dei risultati raggiunti; c) la fissazione dei parametri per la misurazione dei risultati medesimi.

Un tale meccanismo di efficientamento dell'azione amministrativa, - anche alla luce di quanto statuito dalla Costituzione, che all'art. 97, comma 1, individua il principio di buon andamento ed all'art. 1 l. 241/1990 codifica i principi di economicità, efficienza ed efficacia per un miglioramento delle *performance* della struttura amministrativa -, impone l'assegnazione di corresponsione di elementi aggiuntivi della retribuzione solo in presenza dei presupposti legittimanti l'attribuzione del trattamento economico integrativo (cfr. Sezione giurisdizionale Regione Lazio 71/2018).

La parte convenuta non ha indicato in alcun modo i criteri e gli indicatori utilizzati per la valutazione, in difformità da quanto stabilito sia in sede amministrativa che giudiziaria: cfr. parere ARAN n. SEG -026, parere del Ministero dell'Interno 30 novembre 2012, Sezione Regionale Controllo Regione Lombardia n. 63/2008, nonché la suddetta sentenza della Sezione giurisdizionale Regione Lazio, orientamenti che, tutti, richiedono la previa fissazione degli obiettivi ed il raggiungimento degli stessi.

La convenuta, di converso, ha percepito in maniera continuativa nella misura massima l'indennità senza alcuna valutazione di risultato.

Va, pertanto condannata la sig.ra Forlani anche per la retribuzione di risultato sino al luglio 2013, cioè nella misura non prescritta, e pari ad € 5.616,96.

Con riferimento alla terza posta di danno la Procura contabile contesta alla sig.ra Forlani una percezione della R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) indebita nel periodo 1998 – 2012 ulteriore rispetto al termine quinquennale di prescrizione, in quanto la sua condotta era ascrivibile ad occultamento doloso.

La tesi attorea si fonda su una dichiarazione non veritiera resa dalla parte convenuta, in particolare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui specificava di aver diritto al trattamento economico *"in conseguenza di un ricorso gerarchico presentato al Ministero dell'Interno avverso un decreto prefettizio notificato il 16 dicembre 1997"*.

Sulla scorta di tale autodichiarazione presentata al Comune di Marciana Marina è stata corrisposta alla Forlani un importo pari a € 167,33 mensili (in luogo di € 13,94) in difformità di quanto effettivamente spettante (€ 167,33 annuali), e solo dal giugno 2012, a seguito di accertamenti sulla corretta quantificazione, è stato liquidato l'importo corretto, sicché si chiedeva la condanna per l'intero importo pari a € 25.922,18.

Osserva il Collegio che, ai fini prescizionali, appare configurabile nella fattispecie l'occultamento doloso, atteso che solo alla data del giugno 2012 deve farsi risalire la piena conoscibilità del danno.

La giurisprudenza contabile ha ampliato il concetto di occultamento doloso del pregiudizio, facendo coincidere il comportamento causativo della lesione con l'occultamento stesso (cfr. Sez. I centr. 218/2018): *"pertanto il termine di prescrizione del diritto al risarcimento danno da fatto illecito sorge non dal momento in cui l'agente compie l'illecito, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile"*, e ricorrendo l'occultamento doloso quando vi era un obbligo giuridico di informare, e quindi di attivarsi ed il debitore/dipendente pubblico non è stato meramente passivo ma ha adottato un comportamento preordinato a perpetrare l'inganno: cfr. Sez. I Centr. 218/2018 e Cass. Pen. 41717/2009.

Applicando tali principi al caso di specie può affermarsi che non è spirato, per tale posta, alcun termine di prescrizione, visto il comportamento doloso della convenuta che non solo non ha ottemperato all'obbligo giuridico di informare, ma ha adottato comportamenti volti a perpetrare l'inganno comunicando fatti non corrispondenti al vero e creando un illecito affidamento, in specie visto il suo ruolo di segretario comunale (cessato con successiva revoca del.G.M Marciana Marina n.47 del 29 aprile 2014).

Dalla posta di danno va detratto l'importo che alla stessa convenuta spettava ai sensi della normativa di specie, per cui alla somma di € 25.922,18 (per la R.I.A. relativa al periodo 1998 – 2012) va sottratto l'importo annuo che in ogni caso sarebbe spettato (€ 167,33 x 15 anni pari ad € 2.509,95), per un importo finale di danno imputabile alla convenuta di € 23.412,23.

Sotto il profilo soggettivo è proprio lo *status* rivestito dalla parte convenuta, quello di segretario comunale, che fonda la piena responsabilità della stessa, siccome affermato da questa Sezione, in una vicenda che aveva per oggetto la medesima convenuta (sent. n. 105/2013), avendo il segretario comunale (e soprattutto il direttore generale, cariche nello specifico coincidenti) *"ben*

precise attribuzioni di responsabilità in ordine al funzionamento degli (obiettivamente pochi viste le dimensioni del Comune di Marciana Marina) uffici dipendenti con devoluzione di compiti – in specie di somme di cui risulta beneficiaria - di coordinamento, direzione e vigilanza della gestione amministrativa”: cfr. sulla posizione del segretario comunale Corte conti Sez. II Centr. n. 65/2015.

Né ha alcun rilievo ed efficacia la pretesa creditoria della parte convenuta che potrà eventualmente eccepire il credito accertato in sede di esecuzione della sentenza contabile.

Conseguenza logica del discorso è che va condannata la parte convenuta per l'importo pari a € 34.211,00 già comprensivo di rivalutazione, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Procuratore Regionale nei confronti della signora Rossella Forlani, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie parzialmente la domanda attorea e condanna la convenuta alla somma di € 34.211,00, già comprensiva di rivalutazione, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura pari a € 240,00.= (Euro duecentoquaranta/00)

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2018.

Il Consigliere Estensore
F.to Angelo Bax

Il Presidente
F.to Amedeo Federici

Depositata in Segreteria il 07/09/2018

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini